



FAQ – Abrogazione dei provvedimenti

Data:

16 febbraio 2022

CERTIFICATO

1. In quali settori è ancora necessario un certificato COVID?

Il Consiglio federale ha deciso di abrogare l'obbligo del certificato in Svizzera. Alcuni Cantoni hanno tuttavia fatto presente che manterranno in vigore l'obbligo del certificato in alcuni luoghi. Si presume inoltre che il certificato che attesta una vaccinazione, una guarigione o un test negativo sarà mantenuto nel traffico internazionale di viaggiatori (in particolare nell'area Schengen) nonché in determinati Paesi per frequentare p.es. i ristoranti.

2. I certificati COVID rimangono salvati nell'app «COVID Certificate» anche dopo che quest'ultima è stata disinstallata?

No, disinstallando l'app «COVID Certificate» si perdono i certificati COVID in essa contenuti. Ciò vale anche nel caso di sostituzione o smarrimento del cellulare. Pertanto si raccomanda di conservare i certificati anche al di fuori dell'app «COVID Certificate» esportandoli come PDF.

3. Quali certificati vengono ancora emessi e quali no?

L'emissione di certificati specifici validi solo in Svizzera – ovvero certificato per turisti, certificato di guarigione basato sul test per gli anticorpi, certificato di guarigione basato sul risultato positivo di un test antigenico rapido nonché certificato di deroga – è sospesa con l'abrogazione dell'obbligo del certificato. I certificati di questo tipo già emessi rimangono validi fino alla loro scadenza ordinaria. Continuano a essere emessi i certificati COVID necessari per viaggiare.

4. Il sistema dei certificati sarà mantenuto? Se sì, per quali motivi?

L'app «COVID Certificate» sarà mantenuta almeno per i viaggi internazionali. Lo smantellamento e l'eventuale nuovo sviluppo di strumenti per combattere la pandemia sono procedure complesse che richiedono molto tempo. Occorre mantenere le applicazioni come l'app «COVID Certificate» e i relativi sistemi in modo da poterli reintrodurre rapidamente in funzione della situazione epidemiologica.

5. Su quale base legale continueranno a essere emessi i certificati?

La base formale per i certificati rimane l'articolo 6a della legge COVID-19.

6. Come si ottiene un certificato di test per viaggiare? Quali test sono necessari?

Il certificato COVID per persone testate è emesso sulla base del risultato negativo di un test antigenico rapido o di un test PCR. Ai viaggiatori si raccomanda tuttavia ancora di informarsi in tempo utile sulle disposizioni d'entrata e sui risultati negativi di test da presentare nel Paese di destinazione.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

7. Cosa bisogna fare se la durata di validità del certificato per persone guarite o vaccinate è in scadenza?

Dato che d'ora in avanti il certificato serve solo per viaggiare, i viaggiatori devono informarsi sulla sua durata di validità nel Paese di destinazione. A seconda dei casi, per entrare nel Paese di destinazione o per accedere a determinati luoghi nello stesso Paese è ancora necessario presentare un test negativo.

8. Che durata di validità hanno i certificati nell'area Schengen?

La Commissione europea ha stabilito che le durate di validità dei certificati sono di 270 giorni per persone vaccinate, 180 giorni per persone guarite, 72 ore per persone testate con test PCR o 48 ore per persone testate con test antigenici rapidi. Per il certificato basato sulla vaccinazione di richiamo non ha stabilito alcuna durata di validità; sta ai singoli Paesi definirla.

9. Un singolo Cantone può introdurre l'obbligo del certificato?

Anche se l'obbligo del certificato ordinato dalla Confederazione in Svizzera è abrogato, i Cantoni hanno ancora la possibilità di prescriberlo.

10. Una struttura privata, per esempio un ristorante o una casa di cura, può richiedere un certificato per l'accesso? E un ospedale pubblico?

I gestori privati di strutture e gli organizzatori di manifestazioni possono ancora prevedere una limitazione dell'accesso a persone in possesso di un certificato COVID-19 se ciò serve a proteggere la salute delle persone presenti (partecipanti, ospiti ecc.), soprattutto se particolarmente a rischio. Nel farlo, devono rispettare sia le limitazioni imposte dal diritto privato in relazione alla libertà contrattuale, sia le prescrizioni di legge, in particolare del diritto in materia di protezione dei dati; segnatamente, devono informare le persone presenti sui motivi della limitazione dell'accesso. Al contempo vanno rispettate le prescrizioni della legge sui disabili nonché le particolari disposizioni di protezione del diritto del lavoro.

Per l'introduzione di un obbligo del certificato in una struttura di diritto pubblico, come per esempio in un servizio della pubblica amministrazione o in un ospedale cantonale, è necessaria una base legale pertinente nel diritto cantonale che ne disciplini l'impiego e le prescrizioni in materia di protezione dei dati.

OBBLIGO DELLA MASCHERINA

11. Dove va indossata la mascherina?

Vige l'obbligo della mascherina sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie come ospedali, case di cura e case per anziani, istituti di riabilitazione e per le cure di lunga durata.

I Cantoni possono esentare determinate strutture dall'obbligo della mascherina. Possono tuttavia continuare a ordinare misure di protezione più severe e prevedere l'obbligo della mascherina per esempio in servizi della pubblica amministrazione se ciò è opportuno per proteggere la salute delle persone presenti.

Anche i singoli gestori di strutture e aziende possono chiedere ai visitatori di portare la mascherina, per esempio in uno studio del medico di famiglia, in un salone di parrucchiere o anche in un negozio.

PROTEZIONE SUL POSTO DI LAVORO

Sul posto di lavoro torna ad essere applicabile solo il diritto del lavoro. Il datore di lavoro è responsabile per la protezione dei lavoratori.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

TEST

12. L'attuale regime di test viene mantenuto o modificato?

I test ripetuti sono ora raccomandati e finanziati dalla Confederazione solo nelle strutture sanitarie e nelle aziende designate dal Cantone come importanti per il mantenimento delle infrastrutture critiche. Nelle scuole i test ripetuti sono finanziati dalla Confederazione solo sino a fine marzo.

13. Chi dovrà farsi testare in futuro?

Le persone sintomatiche devono continuare a sottoporsi a test. Le persone particolarmente a rischio e le persone a loro vicine devono farsi testare se hanno avuto un contatto con un caso confermato.

Alle persone particolarmente a rischio si raccomanda di sottoporsi preferibilmente a un test PCR. Per le persone sintomatiche non particolarmente a rischio, un test antigenico rapido nasofaringeo è sufficiente.

In generale ogni persona può farsi testare se lo desidera e se è opportuno.

14. Chi assume le spese dei test

La Confederazione continua ad assumere le spese dei test PCR individuali nei seguenti casi:

- test in presenza di sintomi;
- notifica dell'app SwissCovid;
- contatto stretto con un caso confermato;
- istruzione di farsi testare da parte di un servizio cantonale o di un medico;
- partecipazione individuale a test PCR aggregati o test antigenici rapidi per uso professionale;
- la Confederazione continua ad assumere le spese dei test per tutti.

La Confederazione non assume le spese dei test autodiagnostici.

15. Le capacità di test saranno ridotte?

I Cantoni sono responsabili dell'attuazione e di mettere a disposizione le necessarie capacità di test. Con oltre 60 000 test al giorno in tutta la Svizzera nella media settimanale, i test restano a un livello molto alto.

16. Dove ci si potrà sottoporre ai test in futuro?

È ancora possibile farsi testare tra l'altro presso centri di test, studi medici, farmacie o laboratori. I Cantoni sono responsabili dell'attuazione e di mettere a disposizione le necessarie capacità.

17. Quando entrano in vigore le nuove regole per i test?

Le modifiche della raccomandazione e del finanziamento dei test ripetuti entrano in vigore il 17.02.2022 nelle aziende e il 01.04.2022 nelle scuole.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

ENTRATA IN SVIZZERA

18. Quali regole vigono per l'entrata in Svizzera?

Per le persone che entrano in Svizzera e non provengono da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus non vige più alcun provvedimento sanitario di confine. Di conseguenza, questo gruppo di persone all'entrata in Svizzera non deve più presentare alcuna prova di vaccinazione, di guarigione o di risultato negativo di un test, né un modulo SwissPFL compilato.

Attualmente nessun Paese si trova nell'elenco degli Stati con varianti preoccupanti del virus.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.